

Lì, 05/05/2025

CIRCOLARE 846/25

OGGETTO: LA PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI 2024

Riferimenti:

- **Art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017**
- **Art. 3, comma 6-bis, DL n. 73/2022**
- **Art. 22-bis, DL n. 198/2022**
- **Art. 8, comma 2, Legge n. 160/2023**

L'incasso nel 2024 di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 richiede il rispetto dell'obbligo di "trasparenza", ossia la necessità di fornire specifiche informazioni:

- nella Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2024; ovvero
- entro il 30.6.2025, sul proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza; a seconda della natura del soggetto beneficiario (società di capitali / di persone, ditta individuale, associazione, fondazione, ecc.). Per gli aiuti di Stato / "de minimis" presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) non è richiesto alcun adempimento.

L'impresa / associazione / cooperativa che nel 2024 ha incassato **sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato** è tenuta ad ottemperare all'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa ovvero sul sito proprio Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

N.B. Con riferimento all'adempimento in esame è stata più volte disposta la proroga della sospensione del regime sanzionatorio, da ultimo al 31.12.2023, ad opera del DL n. 198/2022. Dall'1.1.2024 il predetto regime è divenuto pienamente operativo.

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ: NOTA INTEGRATIVA / SITO INTERNET

SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI

Le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:

- nella **Nota integrativa** al bilancio d'esercizio (ordinario) / consolidato;
- in caso di redazione del **bilancio in forma abbreviata** o di **non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa** (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione, **entro il 30.6 di ogni anno**:
 - sul **proprio sito Internet**; ovvero, in mancanza,
 - sul **portale digitale** dell'associazione di categoria di appartenenza.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

ALTRI SOGGETTI

I seguenti soggetti:

- **associazioni / fondazioni / ONLUS** (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- **coop sociali** che svolgono attività a favore di stranieri; adempiono all'obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, **entro il 30.6 di ogni anno:**
- sul **proprio sito Internet;** ovvero
- su **analogo portale digitale.**

N.B. I soggetti diversi dalle imprese, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, in mancanza del sito Internet possono pubblicare le informazioni in esame anche utilizzando la propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa cui l'Ente aderisce.

Merita evidenziare che, considerato il riferimento nelle predette Schede di lettura anche agli enti non commerciali / coop esercenti attività in favore di stranieri, la semplificazione di cui al DL n. 73/2022 potrebbe risultare applicabile anche a tali soggetti qualora redigano la Nota integrativa.

Per i benefici percepiti nel 2024 l'adempimento va effettuato entro i seguenti termini.

INFORMAZIONI BENEFICI ECONOMICI PUBBLICI INCASSATI NEL 2024 (complessivamente pari o superiori a € 10.000)			
Società di capitali	Bilancio ordinario / consolidato	Nota integrativa	Approvaz. bilancio 2024 (entro 30.4 / 29.6.2025)
	Bilancio abbreviato	Proprio sito Internet / portale digitale associaz.di categoria di appartenenza	30.6.2025
		Nota integrativa	Approvaz. bilancio 2024 (entro 30.4 / 29.6.2025)
Micro-imprese (1) Società di persone / ditte individuali		Proprio sito Internet / portale digitale associaz.di categoria di appartenenza	30.6.2025
Associazioni / fondazioni / ONLUS / coop sociali esercenti attività per stranieri (2)		Proprio sito Internet / portale digitale / Facebook / sito Internet rete associativa	30.6.2025

(1) *Per le micro-imprese potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 con la possibilità di riportare le informazioni in calce allo Stato patrimoniale*

(2) *Per tali soggetti potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 se redigono la Nota integrativa*

BENEFICI ECONOMICI DA SEGNALARE

L'obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.

In particolare il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere **fornite le informazioni relative a**

"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ... *effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente*, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]".

REQUISITI DEI BENEFICI EROGATI

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- "effettivamente **erogati nell'esercizio finanziario precedente**". Come specificato dal CNDCECA-Assonime nella Nota congiunta 9.5.2019

*"la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il **criterio di cassa**. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico **all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto**. Per tale motivo il **vantaggio economico di natura non monetaria** ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è **fruito**;"*

- di **importo complessivo**, nel periodo considerato, **pari o superiore a € 10.000**.
Tale **limite**, come specificato dal Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 2, va inteso **in senso cumulativo** (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, **non** è riferito alle **single erogazioni**.

Se i **benefici economici superano** complessivamente la predetta soglia, devono essere *"pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, **quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00**"*.

Va evidenziato che:

- come specificato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, l'obbligo di trasparenza prescinde:
 - dalla **forma** (sovvenzione o altro beneficio);
 - dalla circostanza che il **vantaggio economico sia in denaro o in natura**. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- il Ministero del Lavoro nella Circolare 25.6.2021, n. 6, ha chiarito che vanno **segnalati gli aiuti "non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico"**.

SOGGETTI EROGATORI DEI BENEFICI

La segnalazione va effettuata con riferimento ai **benefici economici erogati da parte dei seguenti soggetti**.

Soggetti erogatori dei benefici	
Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi: • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative; • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • IACP; • CCIAA e loro associazioni; • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende e enti del SSN; • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); • Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

Soggetti erogatori dei benefici	
Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013	• Autorità portuali; • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; • Enti pubblici economici e Ordini professionali; • società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni / fondazioni / enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con

	bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
--	--

AIUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

L'**obbligo** di pubblicazione in esame **non sussiste per gli aiuti di Stato / "de minimis" contenuti nel** Registro nazionale degli aiuti di Stato (**RNA**).

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies

*"la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... **tiene luogo degli obblighi** ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".*

N.B. L'operatività dell'esclusione, per effetto della modifica del citato comma 125-quinquies ad opera dell'art. 8, Legge n. 160/2023 (in vigore dal 30.11.2023) contenente la "Revisione del sistema degli incentivi alle imprese", non è più subordinata alla menzione, in Nota integrativa ovvero sul sito Internet / portale digitale, dell'esistenza degli aiuti nel RNA. Di conseguenza l'esonero dall'obbligo in esame opera "automaticamente", senza necessità di alcun adempimento da parte del beneficiario.

Secondo quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, sono altresì **esclusi dall'obbligo di trasparenza gli aiuti:**

- **aventi carattere generale** (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni), a prescindere dalla modalità di fruizione (ad esempio, credito d'imposta, contributo in denaro). Pertanto

*"la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui **rapporti bilaterali**, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa."*

In merito il Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 6 ha specificato che

*"per **carattere generale** si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il **contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni**".*

Così, ad esempio, è **escluso** dall'adempimento in esame il **contributo del 5‰**, per il quale il beneficiario è comunque tenuto all'obbligo previsto dall'art. 16, comma 5, DPCM 23.7.2020 (rendiconto e relazione illustrativa da cui risulti la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite).

N.B. Per definire il "carattere generale" non dovrebbe rilevare la procedura prevista per il riconoscimento del beneficio (agevolazione automatica ovvero previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del soggetto interessato);

- che costituiscono un **corrispettivo per una prestazione** svolta, una **retribuzione** per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di **risarcimento**.
Sul punto nella citata Circolare n. 6 il Ministero del Lavoro, come sopra accennato, ha evidenziato che

“non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un **rapporto sinallagmatico** caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo”.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Le informazioni da riportare nella Nota integrativa, come specificato nella citata Circolare n. 2, devono essere:

- fornite *“preferibilmente in forma schematica”*;
- *“di immediata comprensibilità per il pubblico”*.

In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data di incasso
- causale

Se il vantaggio è rappresentato da **risorse strumentali** (ad esempio, bene mobile / immobile concesso in comodato), ai fini della relativa quantificazione va fatto riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene.

Come specificato dal CNDCEC nel Documento del mese di marzo 2019, per il **beneficio in natura** (ad esempio, liberalità in natura) va considerato il valore di rilevazione iniziale del bene in bilancio.

Per l'indicazione delle informazioni in esame nella Nota integrativa, XBRL Italia nella Nota 22.1.2020 ha evidenziato che **è possibile, alternativamente, utilizzare:**

- **il campo testuale** *“attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (...) specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto”*;
- **uno dei campi testuali generici** *“disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni»)”*.

A tal fine si propone la seguente formulazione da riportare in Nota integrativa.

In riferimento all'art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2024, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale

Come evidenziato dal CNDCEC nel citato Documento:

- “per le imprese la pubblicazione inclusa nel bilancio «segue» la tempistica dello stesso”. Di conseguenza in caso di **approvazione del bilancio entro 180 giorni** *“in quanto sussistono le condizioni per differire l’approvazione ... (art. 2364, c.c. e art. 2478- bis, c.c.), la **pubblicazione** evidentemente non potrà che essere **anch’essa differita**”;*
- considerato che l’indicazione va riportata sia nel bilancio d’esercizio che nel bilancio consolidato, si potrebbe verificare che l’obbligo non sussista per la predisposizione del bilancio d’esercizio (in quanto i contributi sono complessivamente inferiori a € 10.000) ma sussista per il bilancio consolidato.

ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE

Per le società con **esercizio non coincidente con l’anno solare**, al fine di individuare i benefici economici da segnalare, va considerato che il citato comma 125 nella formulazione in vigore:

- fino al 30.4.2019 conteneva il riferimento ai benefici ricevuti *“nell’anno precedente”;*
- dall’1.5.2019 fa riferimento ai benefici ricevuti *“**nell’esercizio finanziario precedente**”.*

Si ritiene pertanto che, in base alla vigente formulazione, sia necessario avere riguardo al periodo amministrativo. Così, ad esempio, in caso di esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025, nella Nota integrativa devono essere fornite le informazioni relative ai contributi ricevuti in tale periodo.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET / PORTALE DIGITALE

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti a redigere la Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul **proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione** di categoria di appartenenza.

Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.

REGIME SANZIONATORIO

Come disposto dal comma 125-ter, *“a partire dal 1° gennaio 2020”* l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:

- della **sanzione pari all’1% di quanto ricevuto**, con un **minimo di € 2.000**;
- della **sanzione accessoria** dell’adempimento all’obbligo in esame.

La verifica dell’inadempimento dell’obbligo in esame è attribuita alla Pubblica Amministrazione erogante / Amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi della Legge n. 689/81.

N.B. È prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

Va considerato che la previsione di cui al citato comma 125-ter è stata più volte prorogata, da ultimo ad opera del l'art. 22-bis, DL n. 198/2022 che per il 2023 ha fissato all'1.1.2024 la decorrenza dell'applicazione delle sanzioni (**la sospensione ha interessato soltanto l'applicazione delle sanzioni** e non l'obbligo dell'adempimento in esame).

Dal 2024 (con riferimento ai benefici ricevuti dal 2023), in mancanza di una specifica disposizione di (ulteriore) proroga, **il regime sanzionatorio è divenuto pienamente operativo.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
